

## **Scambio di note tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente l'abolizione del sistema disciplinato dei pagamenti**

(Stato 16 dicembre 1968)

---

Il 16 dicembre 1968 l'Ambasciata di Svizzera a Belgrado e il ministero jugoslavo degli affari esteri hanno proceduto a uno scambio di note concernente l'abolizione del sistema disciplinato dei pagamenti tra la Svizzera e la Jugoslavia.

La nota svizzera è del tenore seguente:

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti alla Segretaria di stato degli affari Esteri, cui, per incarico del suo governo, ha l'onore di proporre quanto segue:

1. Per soddisfare il desiderio espresso più volte dalle autorità jugoslave e allo scopo di favorire le relazioni economiche, il sistema disciplinato dei pagamenti in vigore tra i due Paesi è abrogato.
2. Conseguentemente, l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia, concernente gli scambi commerciali ed il regolamento dei pagamenti, conchiuso a Berna il 27 settembre 1948<sup>2</sup>; come pure i suoi protocolli e i relativi scambi di lettere sono abrogati a contare dal 31 dicembre 1968.
3. I due governi dichiarano che, in seguito all'abrogazione dei testi menzionati alla cifra 2, qui sopra, i trasferimenti, di qualunque natura, non verranno sottoposti ad un regime meno favorevole di quello in atto al momento della detta abrogazione, e che verrà loro applicato, in avvenire, lo stesso trattamento riservato ai Paesi con i quali si svolgono i pagamenti in moneta convertibile.
4. È inteso che il Trattato di commercio, del 27 settembre 1948<sup>3</sup>, rimane in vigore e che, inoltre, le disposizioni dell'Accordo Generale sulle tariffe doganali e il commercio<sup>4</sup> (GATT) – cui la Svizzera e la Jugoslavia hanno aderito con protocollo del 1° aprile, rispettivamente 26 luglio 1966<sup>5</sup> – si applicano alle relazioni economiche tra i due Paesi.
5. L'Ufficio svizzero di compensazione e la Banca nazionale di Jugoslavia, procederanno direttamente alla liquidazione dei conti previsti dall'accordo contemplato alla cifra 2.

RU 1969 187

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> [RU 1948 964]

<sup>3</sup> RS 0.946.298.181

<sup>4</sup> RS 0.632.21

<sup>5</sup> RS 0.632.211.1

L'Ambasciata di Svizzera prega la Segreteria di Stato degli Affari Esteri di confermarle il suo assenso su quanto precede; essa approfitta dell'occasione per rinnovarle l'assicurazione della sua alta considerazione.